

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1***

#### ***Istituzione del Servizio***

Ai sensi dell'art. 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, degli artt. 1 e 2 della Legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 e delle delibere dei rispettivi Consigli comunali con cui i Comuni associati hanno disposto la costituzione di Convenzione per la gestione associata di funzioni fondamentali comunali e relativi servizi, è istituito il "Servizio Associato di Polizia Locale " che, in esecuzione dell'art. 4 delle legge n. 65/1986 e dall'art 5 Legge regionale 58/87, è disciplinato dal presente Regolamento.

### ***Art. 2***

#### ***La Polizia Locale***

La Polizia Locale è l'insieme delle attività di polizia che vengono esercitate dai competenti organi istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione, nell'ambito dei loro territori e che non siano riservate dalla legge alla competenza delle Autorità Statali.

Essa si identifica nell'attività diretta ad attuare le misure amministrative preventive e repressive, affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla comunità e alle istituzioni.

### ***Art. 3***

#### ***Finalità del Servizio***

La Polizia Locale, nell'ambito dei territori dei Comuni aderenti alla Convenzione, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale urbana e rurale, di polizia amministrativa ed ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti ai Comuni o direttamente alla Polizia Locale.

Il Servizio nei limiti delle proprie attribuzioni, provvede in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, il commercio fisso e su aree pubbliche, i pubblici esercizi, le attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale;
- b) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge;
- c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, d'intesa con le autorità competenti nonché in caso di privati infortuni;
- d) collaborare con le forze di Polizia dello Stato e della Protezione Civile, previa disposizione della Conferenza dei Sindaci, quando ne venga fatta, per specifica operazione, motivata richiesta dalle competenti autorità;
- e) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione a richiesta della competenti autorità;
- f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
- g) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune dal D.P.R. 616/1977; e dal D.lgs.112/1998;

- h) esercitare le funzioni di polizia giudiziaria e svolgere nell'ambito delle proprie attribuzioni, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli art. 3 e 5 della legge n. 65/1986;
- i) segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e nei Comuni in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- l) svolgere funzioni tipiche di prevenzione e educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;
- m) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasioni di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore ai Gonfaloni dei Comuni;
- n) svolgere altri compiti demandati dal presente Regolamento.

#### **Art. 4**

##### ***Dipendenza gerarchica del Servizio***

Il servizio associato di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 58/1987, è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative della Conferenza dei Sindaci che vi sovrintende, impartisce le direttive di carattere generale, vigila sullo svolgimento del servizio ed adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti.

Il Responsabile è il superiore gerarchico del Servizio ed ai sensi dell'art. 9 della legge n. 65/1986, è responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al servizio, direttamente verso la Conferenza dei Sindaci.

Ogni richiesta di carattere ordinario da parte della Conferenza dei Sindaci dovrà essere fatta in forma scritta al Responsabile del Servizio o suo delegato, salvo casi d'urgenza in cui è ammessa la richiesta in forma orale che deve provenire comunque da almeno un Sindaco dei Comuni della Convenzione.

#### **Art. 5**

##### ***Qualità rivestite dal personale del Servizio***

Il personale del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste la qualità di:

- a) "pubblico ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) "agente di polizia giudiziaria", ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale;
- c) "ufficiale di polizia giudiziaria", riferita al responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 57 del codice di Procedura Penale, nonché dell'art. 5 della legge n. 65/1986;
- d) "agente di pubblica sicurezza", ai sensi degli art. 3 e 5 della legge n. 65/1986.

Salvo che sia diversamente stabilito, tutte le norme contenute nel presente Regolamento, riferite genericamente agli agenti, si applicano a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

Tra gli appartenenti ai due sessi è specificamente sancita parità di mansioni e di condizioni di lavoro così come espressamente previsto dall'art. 15 della Legge regionale 58/1987, nonché dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna .

#### **Art. 6**

##### ***Qualità di "agente di pubblica sicurezza"***

Ai fini del conferimento della qualità di "agente di pubblica sicurezza", il Sindaco inoltra alla

Prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al Servizio di Polizia Locale e gli estremi dei relativi atti di nomina, il Prefetto conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a coloro cui sia stato accertato preventivamente il possesso:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanna o pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misura di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle FF.AA. o dai corpi militarmente organizzati e destituito dai pubblici uffici.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di "agente di pubblica sicurezza", qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.

#### **Art. 7**

##### ***Dipendenza operativa***

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale del Servizio di Polizia Locale messo a disposizione dalla Conferenza dei Sindaci, dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra le dette Autorità e la Conferenza.

#### **Art. 8**

##### ***Articolazione dell'orario dei Servizi di Polizia Municipale***

L'articolazione dell'orario di lavoro tenuto conto della copertura dei servizi viene determinato dal Responsabile del servizio, col supporto tecnico-giuridico del Direttore dell'Ufficio Comune, nel rispetto delle relazioni sindacali, previa comunicazione ed assenso della Conferenza.

#### **Art. 9**

##### ***Dotazione organica- Profili professionali-Gradi-***

La dotazione organica del Servizio di Polizia Locale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 57/1991, è stabilita in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 1.000 (mille abitanti), escluso il responsabile del servizio.

Le dotazioni organiche effettive delle singole categorie dovranno sempre essere tali da assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura del Servizio, compatibilmente con i vincoli di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale.

L'organizzazione del Servizio deve essere articolata comunque in modo da utilizzare tutte le categorie professionali disponibili nell'ente senza soluzione di continuità.

La dotazione organica del Servizio di Polizia Locale, in conformità alle norme e principi di cui ai precedenti commi, è così composta:

<b>Categoria</b>	<b>N. Posti</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>GRADO</b>
D	1	Specialista di Vigilanza	<i>Vicecommissario di Polizia Locale.</i>
( Nel caso di Corpo di Polizia Locale		Comandante	<i>Commissario di Polizia Locale)</i>
C	10	Istruttore di Vigilanza, Agente di P.M.	<i>Agente di Polizia Locale.</i>

Al raggiungimento del decimo anno di servizio avviene il passaggio al grado di Agente Scelto ed al ventesimo anno di Assistente, così come previsto dalla normativa regionale che sarà comunque il riferimento per ogni eventuale futura modifica.

Restano salvi i gradi e i profili professionali acquisiti nell'Ente di appartenenza secondo i previgenti regolamenti del Servizio di Polizia Municipale di ogni comune aderente alla Convenzione.

Qualora vi siano ingressi di personale tramite l'istituto della mobilità viene mantenuta la categoria economica acquisita ma il grado sarà adeguato al presente regolamento.

I distintivi di qualifica sono quelli previsti dalla Regione Piemonte a cui si fa rinvio.

Compete alla figura apicale della struttura organica come sopra determinata la qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale o Comandante, individuato con decreto sindacale.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, fatti salvi i casi di supplenza continuativa disciplinati dal decreto di nomina, con proprio atto organizzativo da comunicare alla Conferenza ed al Direttore dell'Ufficio Comune, può attribuire temporaneamente la responsabilità parziale del coordinamento della gestione tecnica ed operativa ad uno degli addetti di categoria C.

I criteri cui il Responsabile del Servizio dovrà uniformarsi nell'individuazione dell'addetto sono i seguenti:

1. maggiore anzianità di servizio;
2. a parità nell'anzianità nel profilo professionale dall'età .

## ***Art. 10***

### ***Gestione associata***

Il servizio di Polizia Locale è gestito in forma associata con Comuni aderenti alla Convenzione così come previsto dal D.lgs. n. 267/2000 e dagli obblighi di legge derivati dalla legislazione posteriore.

## ***Art. 11***

### ***Subordinazione gerarchica***

L'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale è rappresentato dalle categorie di cui al precedente art. 9.

A parità di categoria, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nel profilo professionale. A parità di anzianità nel profilo professionale, la dipendenza gerarchica è determinata dalla anzianità generale di servizio nell'area di vigilanza. A parità dell'anzianità generale di servizio, dall'età.

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti.

Il personale di Polizia Locale non può essere utilizzato al di fuori del servizio suo proprio nè ricevere disposizioni da altri Uffici degli Enti convenzionati.

## **TITOLO II**

### **DOVERI GENERALI E PARTICOLARI**

#### ***Art. 12***

##### ***Norme generali di condotta***

Fatto salvo il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e s.m.i. il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irrepreensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali e deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Servizio.

Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

#### ***Art. 13***

##### ***Divieti ed incompatibilità***

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione dei ricorsi, di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il servizio, nell'interesse dei privati.

In qualsiasi momento dovranno mantenere un contegno irrepreensibile.

Devono evitare, in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici, dell'Amministrazione e degli altri appartenenti al Servizio.

Il personale della Polizia Locale, durante il servizio non deve:

- accompagnarsi senza necessità o fermarsi con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
- allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dai compiti istituzionali assegnati;
- dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;
- occuparsi dei propri affari o interessi.

#### ***Art. 14***

##### ***Cura della persona***

Il personale della Polizia Locale deve avere particolare cura della persona e dell'aspetto esteriore, deve porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

I tatuaggi devono essere coperti dall'uniforme ed i piercing devono essere tolti durante l'orario di servizio.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché l'uso di elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale della stessa.

## ***Art. 15***

### ***Saluto***

Il personale in divisa rende il saluto, secondo le modalità previste per le forze armate dello Stato, alla Bandiera Nazionale, al Gonfalone della città, al Capo dello Stato, ai membri del Parlamento e del Governo, al Prefetto, al Questore.

## ***Art. 16***

### ***Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti in dotazione***

Il personale della Polizia Locale nella custodia e conservazione di mezzi, armi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti, devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Responsabile del Servizio, specificando le circostanze del fatto.

## ***Art. 17***

### ***Obbligo di permanenza e reperibilità***

Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

Per far fronte ad eventuali situazioni che richiedono la presenza nel posto di lavoro, al personale stesso può essere fatto obbligo di reperibilità secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

## ***Art. 18***

### ***Segreto d'ufficio e riservatezza***

Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura.

Il diritto dei cittadini alla visione degli atti e dei provvedimenti ed al rilascio delle copie degli stessi è riconosciuto e garantito ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei regolamenti in materia.

## **TITOLO III**

### **ARMAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE**

#### **Capo I**

#### **GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

##### **Art. 19**

##### **Disposizioni generali**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l'armamento del Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n.65 è disciplinato dal presente Regolamento. I servizi armati possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Il personale della Polizia Locale dei comuni aderenti alla convenzione deve essere armato e l'approvazione del presente regolamento da parte dei Consigli Comunali costituisce atto di assenso all'armamento del proprio personale.

##### **Art. 20**

##### **Tipo delle armi in dotazione**

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di cui all'art. 1, in possesso delle qualità di Agente di P.S., è di norma la pistola a funzionamento semiautomatico, fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile che femminile.

E' prevista inoltre la dotazione individuale di bomboletta spray contenente capsicum.

##### **Art. 21**

##### **Numero delle armi in dotazione**

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, è pari all'attuale organico del corpo in possesso della qualifica di agente di P.S. maggiorato del 5% per dotazione di riserva, il quale numero complessivo è comunicato al Prefetto di Alessandria. Le armi di riserva sono custodite in apposite cassaforti.

Il Responsabile denuncia, al locale Comando dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Locale.

#### **CAPO II**

#### **MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

##### **Art. 22**

##### **Servizi svolti con armi**

I servizi svolti con armi sono i seguenti: servizi auto- moto montati, per il controllo del territorio e servizi notturni.

Nell'ambito del territorio di competenza, i servizi indicati al comma precedente, devono essere prestati dagli appartenenti al Servizio, muniti di qualifica di agente di P.S., con le armi, salvo diversa disposizione del Servizio.

## **Art. 23**

### **Assegnazione dell'arma**

L'arma con caricatore a relative munizioni è assegnata in via continuativa, in relazione ai servizi di cui all'articolo precedente; con provvedimento del Responsabile che sarà comunicato al Prefetto di Alessandria.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa, è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Il provvedimento dovrà indicare:

- le generalità complete dell'assegnatario;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- il munizionamento in dotazione.

Al momento della consegna dell'arma ne viene fatta annotazione con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte è trasmesso al Prefetto.

Annualmente con apposito provvedimento il Responsabile provvede alla revisione dell'elenco e copia dell'atto è trasmessa al Prefetto.

## **Art. 24**

### **Modalità di porto dell'arma**

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e la sicura non inserita.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, il servizio venga autorizzato ad essere svolto in abiti borghesi, l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile.

E' consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio dei comuni aderenti alla convenzione.



Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento di funzioni al di fuori del diretto contatto con il pubblico.

Il Responsabile del Servizio di Polizia locale ancorchè in uniforme, porta l'arma esclusivamente nei casi in cui ne ravvisi la necessità e può disporre in modo analogo per i dipendenti.

## **Art. 25**

### **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio della Convenzione dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

## **Art. 26**

### **Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale della Convenzione per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con le armi in dotazione, previo nulla-osta da richiedersi nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1986 n. 65 al Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio.

Il Responsabile comunica al Prefetto di Alessandria ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestare e la durata presumibile, della missione.

## **CAPO III**

### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

## **Art. 27**

### **Prelevamento a versamento dell'arma**

L'arma è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro all'uopo previsto.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorchando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto

della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Responsabile o del Prefetto competente.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del precedente art. 5.

## **Art. 28**

### **Doveri dell' assegnatario**

L'addetto di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma a le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.
- fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni all'ufficio locale di P.S. o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri.

## **Art. 29**

### **Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

## **Art. 30**

### **Consegnatario delle armi.**

Il consegnatario delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Municipale è il Responsabile. Dovrà contestualmente designarsi un subconsegnatario autorizzato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

## **Art. 31**

### **Doveri del consegnatario dell'armeria**

Il consegnatario ed il sub-consegnatario di armeria, ove costituita, curano con la massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D.M. 4 Marzo 1987 n. 145:

- a. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b. l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c. la tenuta dei registri e della documentazione;
- d. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni in armeria.

Essi collaborano con il Responsabile del Servizio per la disciplina delle operazioni di armeria per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza ,nonchè per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Le armi sono conservate prive di fondina.

Il consegnatario cura inoltre i seguenti adempimenti burocratici:

- a. predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
- b. istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, per l'annotazione sul tesserino di identificazione o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
- c. predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto;
- d. predisposizione dei provvedimenti per l'esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto;
- e. predisposizione della comunicazione del Sindaco al Questore per l'autorizzazione al porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale.

## **CAPO IV**

### **ADDESTRAMENTO**

#### **Art.32**

#### **Addestramento al tiro**

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Responsabile del Servizio provvede all'iscrizione di tutti gli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione locale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n. 286.

E' facoltà del Responsabile di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.

E' facoltà degli addetti al Servizio, in possesso della qualifica di agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo capoverso, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

### **Art. 33**

#### **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è rilasciata dal Questore di Alessandria, ai sensi della Legge 18.6.1969, n. 323 ed ha la durata di sei anni.

A tal fine il Responsabile del Servizio trasmette al predetto Questore, l'elenco nominativo degli addetti al Servizio in possesso della qualifica di agente di P.S. e annota gli estremi dell'autorizzazione, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

### **Art. 34**

#### **Obbligo di notificazione**

Le suesposte disposizioni regolamentari in materia di armamento vengono comunicate al Prefetto, ai sensi dell'art. 2 c. 2 D.M. 145/1987 ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 07/03/1986 n. 65.

## **TITOLO IV**

### **ATTRIBUZIONI E COMPITI PARTICOLARI**

#### **Art. 35**

##### ***Attribuzioni e compiti del Responsabile del Servizio o Comandante***

Al Responsabile o Comandante del Servizio di Polizia Locale, oltre allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al profilo previsto dal CCNL del 14/09/2000, competono l'organizzazione e la direzione tecnico operativa, amministrativa e disciplinare del Servizio stesso.

Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi.

Elabora, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte e schemi di provvedimenti.

Dirige e coordina di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza.

Cura la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al Servizio e assicura la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

Svolge, con le medesime esemplificazioni del profilo professionale di appartenenza, le attività e funzioni che l'ordinamento interno dei Comuni riconduce all'area dei Servizi di Polizia Locale.

## **Art. 36**

### ***Attribuzioni e compiti degli operatori di Polizia Locale***

Rientrano, in particolare, tra i compiti degli operatori di Polizia Locale:

- 1) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle aree di circolazione dei Comuni associati;
  - 2) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze in genere e di quelli comunali in particolare;
  - 3) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
  - 4) prestare soccorso ed assistenza ai Cittadini, accorrendo prontamente ovunque ne sia richiesta la loro opera;
  - 5) prestare opera di soccorso in occasione di incidenti stradali e di calamità;
  - 6) partecipare alle operazioni di protezione civile;
  - 7) assolvere compiti di informazioni e di raccolta di notizie e rilevazioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali d'ufficio e su richiesta dei competenti organi;
  - 8) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
  - 9) esercitare il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona e commercio di polizia amministrativa, di edilizia, di igiene ecc.;
  - 10) trovandosi presente a risse o litigi deve intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento di altri organi di polizia;
  - 11) prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone il responsabile del servizio e le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in relazione con azione delittuosa;
  - 12) evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, le salme di persone decedute in luogo pubblico;
  - 13) intervenire nei confronti di tutte le persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o alcolica che rechino molestie sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri, prestando assistenza per l'esecuzione delle eventuali ordinanze sindacali in materia di trattamento /accertamento sanitario;
  - 14) accompagnare possibilmente alle loro abitazioni, oppure presso gli uffici della Polizia Locale, i minori abbandonati o smarriti;
  - 15) custodire a norma di legge gli oggetti smarriti rinvenuti o ricevuti in consegna;
  - 16) per una azione preventiva e, se del caso, repressiva, evitare ed impedire danneggiamenti oltre che alla proprietà del Comune e degli altri Enti pubblici, nei limiti del possibile, alla proprietà privata.
- Comportarsi analogamente in caso di deturpazione di edifici pubblici o privati e di pavimentazioni, con scritte o disegni contrari alla legge e al decoro cittadino;
- 17) sorvegliare in modo particolare, che non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i cantieri delle costruzioni edilizie rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti edilizi comunali e la segnaletica imposta dal Codice delle Strade;
  - 18) vigilare affinché siano tutelati la quiete e la sicurezza pubblica da rumori, schiamazzi e molestie, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
  - 19) vigilare sull'integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
  - 20) al termine del servizio rendere conto dell'operato e dei conseguenti provvedimenti adottati;
  - 21) quali agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale;

- 22) fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso. Il rapporto deve essere presentato senza ritardo, per il successivo inoltro all'Autorità Giudiziaria competente;
- 23) assicurare, ove richiesto, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche civili e religiose e fornire la scorta d'onore al Gonfalone;
- 24) in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
- le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;
  - siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
  - non vi si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
  - mediatori o imbonitori esercitino con regolarità le loro attività;
  - sia assicurato il libero svolgimento fieristico e dei mercati.
- 25) impedire l'abusiva affissione murale o la distribuzione pubblica di manifesti, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- 26) non incorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l'ordine pubblico e per difendere se stessi gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.
- 27) quali agenti di polizia stradale svolgere servizi di regolamentazione e direzione del traffico dove se ne presenti la necessità;
- 28) segnalare disfunzioni e necessità di intervento sul territorio che rilevi personalmente o che gli vengano suggerite da cittadini.

## **TITOLO V**

### **NORME DI ACCESSO**

#### *Art. 37*

#### *Modalità e requisiti di accesso agli impieghi – Rinvio*

In ordine alle norme e modalità di accesso ai posti vacanti del Servizio di Polizia Locale, si fa integrale rinvio alle disposizioni dei Regolamenti Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni associati, nonché alle disposizioni di legge che disciplinano l'accesso ai pubblici impieghi.

## **TITOLO VI**

### **NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### *Art. 38*

#### *Impiego in servizio*

Il personale della Polizia Locale, normalmente è impiegato in servizio in relazione alla eventuale specializzazione o qualifica posseduta.

Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.

Lo stesso personale rimane comunque inquadrato nel Comune di appartenenza per quanto riguarda il proprio status giuridico di dipendente.

L'ambito territoriale ordinario dell'attività della Polizia Locale è quello delimitato dai confini

dei Comuni aderenti alla Convenzione.

Le operazioni di polizia esterne al territorio dei Comuni associati, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza o per i trasferimenti tra i Comuni associati.

#### ***Art. 39***

##### ***Missioni esterne***

Il personale della Polizia Locale può essere inviato in missione esterna al territorio comunale, per soccorso in caso di calamità o disastri, o per rinforzo di corpi o servizi di altri Comuni, in particolari occasioni stagionali od eccezionali.

In tal caso la Conferenza dei Sindaci provvede a formulare, d'intesa con i Comuni interessati, appositi piani od accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e spese.

Le missioni esterne di cui al comma precedente sono preventivamente comunicate al Prefetto.

Le missioni esterne al territorio dei Comuni associati del personale della Polizia Locale per fini di collegamento e di rappresentanza, o comunque, in generale, per esigenze istituzionali della Polizia, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio.

#### ***Art. 40***

##### ***Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi***

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori di attività, mediante adozione di ordini di servizio.

Dette istruzioni debbono essere tempestivamente illustrate al personale allo scopo di stimolare l'interesse e l'iniziativa ed anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

#### ***Art.41***

##### ***Servizi di rappresentanza***

I servizi di rappresentanza presso le sedi comunali o presso altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose sono disposti dalla Conferenza dei Sindaci con l'assistenza del Responsabile del Servizio.

#### ***Art. 42***

##### ***Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione***

I veicoli di qualsiasi tipo, in dotazione alla polizia locale devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

Il Responsabile del Servizio dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso del veicolo stesso.

E' compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione del mezzo in consegna per una costante efficienza.

I danni o guasti causati al veicolo per colpa o incuria del consegnatario sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione comunale e la relativa spesa può essere addebitata al soggetto responsabile del danno, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Gli autoveicoli devono, di norma, essere guidati solo dal personale di P.L., il quale, per ogni

servizio eseguito fuori dal territorio di competenza, deve registrare, su apposito libretto di macchina:

l'indicazione del giorno, orario e motivo dell'effettuato servizio;

prelievi di carburante;

itinerario e la percorrenza chilometrica.

E' fatto divieto al conducente del veicolo della Polizia Locale di oltrepassare i confini del territorio di competenza, salvi i casi di cui all'ultimo comma del precedente art. 39.

#### **Art. 43**

##### ***Tessera di riconoscimento***

Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento di cui alla Legge regionale n. 57 del 16 Dicembre 1991, a firma del Sindaco del Comune da cui dipende.

La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme che in abito borghese.

Il documento ha validità di dieci anni, salvo eventuali motivate limitazioni e deve essere restituito all'Amministrazione Comunale all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Il personale deve conservare con cura il documento e denunciarne immediatamente, l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 44**

##### ***Placca di servizio***

Al personale della polizia municipale è assegnata una "placca" di servizio recante il numero di matricola, da portare puntata all'altezza del taschino sinistro esterno dell'uniforme come da legge regionale n. 57 del 16 Dicembre 1991.

Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 45**

##### ***Caratteristiche dell'uniforme e dei veicoli***

La foggia, le caratteristiche dell'uniforme e dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale sono stabilite dalla Legge regionale n. 57 del 16 Dicembre 1991 e verranno adeguate a seguito di eventuali successive modifiche della stessa.

#### **Art. 46**

##### ***Servizi in abito civile***

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, durante il servizio d'istituto sono tenuti ad indossare l'uniforme. E' esonerato da tale obbligo il Responsabile/Comandante, qualora ve ne sia l'opportunità. Solo per particolari esigenze di servizio, possono effettuare servizi in abito civile, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento qualora debba far riconoscere la propria identità



## **TITOLO VII**

### **RIPOSI-CONGEDI ED ASSENZE-MALATTIE**

#### ***Art. 47***

##### ***Orario e turni di servizio***

L'orario del servizio di Polizia Municipale, da svolgersi, di norma, nell'arco della giornata, è stabilito in 36 ore settimanali.

L'orario di copertura dei servizi è disposto dal Responsabile del servizio, tenuto conto delle esigenze e dei servizi stessi nonché delle eventuali direttive di carattere generale della Conferenza dei Sindaci.

Per i servizi svolti in ore serali o notturne, rispettivamente dopo le ore 20,00 e dopo le ore 24, la pattuglia deve essere composta da un numero minimo di due agenti, incrementabile a seconda della natura del servizio svolto.

Per la natura delle funzioni il servizio può essere svolto senza osservare un orario prefissato, dietro apposita autorizzazione anche verbale.

Il personale che abbia disimpegnato un servizio protrattosi fino a tarda ora notturna, di norma, non può essere comandato nel giorno successivo prima delle ore 13.00, salvo casi eccezionali motivati. Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, (quali presenza per manifestazioni, sedute consiliari, rilevazione incidenti stradali etc) che determinano la necessità di modifica del predetto orario, il personale della Polizia Locale è tenuto a prestare la propria opera che comunque non sarà inferiore alle 36 ore settimanali e verrà controllato mediante il sistema meccanizzato di rilevazione delle presenze.

In questi casi, la prestazione eccedente le normali ore lavorative giornaliere è considerata lavoro straordinario e come tale compensato o recuperata con le modalità stabilite dalle vigenti norme contrattuali e regolamentari interne dell'Ente.

#### ***Art. 48***

##### ***Riposi- Congedi ed assenze- Malattie ed inidoneità-Rinvio***

In ordine ai riposi, congedi ed assenze, malattie ed inidoneità per malattia od infortunio, si fa integrale rinvio alle norme dei contratti collettivi nazionali di comparto nel tempo vigenti, alle norme di legge applicabili in materia ed alle previsioni regolamentari interne dell'Ente.

## **TITOLO VIII**

### **RICOMPENSE – SANZIONI DISCIPLINARI-DIFESA IN GIUDIZIO**

#### ***Art. 49***

##### ***Ricompense***

Agli appartenenti della Polizia Locale che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni, possono essere concesse le seguenti ricompense a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

- a) encomio del Sindaco;
- b) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale;

c) encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;  
d) proposta per ricompensa al valor civile per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.  
La proposta per il conferimento delle ricompense di cui al comma precedente è formulata dal Responsabile del Servizio all'Amministrazione Comunale e deve contenere la relazione descrittiva dell'avvenimento corredata di tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.  
La proposta deve essere formulata entro un anno dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.  
La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

#### ***Art. 50***

#### ***Sanzioni disciplinari***

In ordine alle sanzioni disciplinari applicabili al personale della Polizia Locale, si fa integrale rinvio al codice disciplinare ed alle altre disposizioni disciplinari contenute nelle leggi e nei contratti collettivi nazionali di comparto nel tempo vigenti .

#### ***Art. 51***

#### ***Difesa in giudizio***

Gli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti, sia come soggetto attivo, sia come soggetto passivo, a procedimenti giudiziari per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sono difesi con spese a carico dell'Amministrazione Comunale, nelle forme, limiti e modalità stabilite dalle norme dei contratti nazionali di comparto nel tempo vigenti.

### **TITOLO IX ADDESTRAMENTO**

#### ***Art. 52***

#### ***Addestramento professionale***

Tutto il personale della Polizia Locale e di nuova assunzione è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza, corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionale, appositamente organizzati dalla Regione Piemonte, con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Il Responsabile del Servizio è tenuto ad effettuare l'addestramento professionale in relazione alle normali esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione di introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

#### ***Art.53***

#### ***Addestramento fisico***

L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale, allo scopo di consentire la preparazione psicofisica necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del miglior rendimento professionale.

L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, può consentire che il personale-atleta della Polizia Locale partecipi a gare sportive.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art. 54***

#### ***Disposizioni finali e di rinvio***

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme della leggi statali e regionali nonché alle norme statutarie e regolamentari interne dell'Ente, vigenti in materia.

### ***Art. 55***

#### ***Entrata in vigore***

In conformità a quanto previsto dagli Statuti Comunali, il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti alla Convenzione per giorni 15 ed entra in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Copia del presente Regolamento è trasmessa, ai sensi della Legge n. 65/1986, al Ministero dell'Interno, per il tramite dell' Ufficio Territoriale del Governo.

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Istituzione del Servizio	_____
Art. 2 La Polizia Locale	_____
Art. 3 Finalità del Servizio	_____
Art. 4 Dipendenza gerarchica del Servizio	_____
Art. 5 Qualità rivestite dal personale del Servizio	_____
Art. 6 Qualità di "agente di pubblica sicurezza"	_____
Art. 7 Dipendenza operativa	_____
Art. 8 Articolazione dell'orario dei Servizi di Polizia Municipale	_____
Art. 9 Dotazione organica e qualifiche profili professionali e gradi	_____
Art. 10 Gestione associata	_____
Art. 11 Subordinazione gerarchica	_____

### **TITOLO II DOVERI GENERALI E PARTICOLARI**

Art. 12 Norme generali di condotta	_____
Art. 13 Divieti ed incompatibilità	_____
Art. 14 Cura della persona	_____
Art. 15 Saluto	_____
Art. 16 Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti in dotazione	_____
Art. 17 Obbligo di permanenza e reperibilità	_____
Art. 18 Segreto d'ufficio e riservatezza	_____

### **TITOLO III ARMAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE**

#### **CAPO I**

Art. 19 Disposizioni generali	_____
Art. 20 Tipo delle armi in dotazione	_____
Art. 21 Numero delle armi in dotazione	_____

#### **CAPO II**

#### **MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

Art. 22 Servizi svolti con armi	_____
---------------------------------	-------

Art. 23 Assegnazione dell'arma \_\_\_\_\_  
Art. 24 Modalità di porto dell'arma \_\_\_\_\_  
Art. 25 Servizi di collegamento e di rappresentanza \_\_\_\_\_  
Art. 26 Servizi esplicitati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o supporto \_\_\_\_\_

### CAPO III

#### TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 27 Prelevamento e versamento dell'arma \_\_\_\_\_  
Art. 28 Doveri dell'assegnatario \_\_\_\_\_  
Art. 29 Sostituzione delle munizioni \_\_\_\_\_  
Art. 30 Consegnatario delle armi \_\_\_\_\_  
Art. 31 Doveri del consegnatario dell'armeria \_\_\_\_\_

### CAPO IV

#### ADDESTRAMENTO

Art. 32 Addestramento al tiro \_\_\_\_\_  
Art. 33 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno \_\_\_\_\_  
Art. 34 Obbligo di notificazione \_\_\_\_\_

#### TITOLO IV ATTRIBUZIONI E COMPITI PARTICOLARI

Art. 35 Attribuzioni e compiti del Responsabile del Servizio o Comandante \_\_\_\_\_  
Art. 36 Attribuzioni e compiti degli operatori di Polizia Locale \_\_\_\_\_

#### TITOLO V NORME DI ACCESSO

Art. 37 Modalità e requisiti di accesso agli impieghi – Rinvio \_\_\_\_\_

#### TITOLO VI NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 38 Impiego in servizio \_\_\_\_\_  
Art. 39 Missioni esterne \_\_\_\_\_  
Art. 40 Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi \_\_\_\_\_  
Art. 41 Servizi di rappresentanza \_\_\_\_\_  
Art. 42 Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione \_\_\_\_\_  
Art. 43 Tessera di riconoscimento \_\_\_\_\_  
Art. 44 Placca di servizio \_\_\_\_\_  
Art. 45 Caratteristiche dell'uniforme e dei veicoli \_\_\_\_\_  
Art. 46 Servizi in abito civile \_\_\_\_\_

#### TITOLO VII RIPOSI – CONGEDI – ASSENZE – MALATTIE

Art. 47 Orari e turni di servizio \_\_\_\_\_  
Art. 48 Riposi, congedi e assenze, malattie ed inidoneità – Rinvio \_\_\_\_\_

#### TITOLO VIII RICOMPENSE – SANZIONI DISCIPLINARI – DIFESA IN GIUDIZIO

Art. 49 Ricompense \_\_\_\_\_  
Art. 50 Sanzioni disciplinari \_\_\_\_\_  
Art. 51 Difesa in giudizio \_\_\_\_\_

#### TITOLO IX ADDESTRAMENTO

Art. 52 Addestramento professionale \_\_\_\_\_  
Art. 53 Addestramento fisico \_\_\_\_\_

#### TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Disposizioni finali e rinvio \_\_\_\_\_  
Art. 55 Entrata in vigore \_\_\_\_\_